PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Art. 1

La gestione delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie comunali e provinciali, in corso per il periodo 1975-83, e' prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Resta ferma la misura dell'aggio determinata con le modalita' previste dall'articolo 31, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni, per le riscossioni mediante ruoli, nonche' quella prevista dall'articolo 22 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, per le riscossioni mediante versamenti diretti. La gestione delle esattorie conferite alla Societa' esattorie vacanti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1977, n. 524, e' prorogata alle medesime condizioni fino al 31 dicembre 1984. Le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni restano vincolate per lo stesso titolo fino al 31 dicembre 1984.

Versione in vigore dal 22 ottobre 1983, non più in vigore dal 1 maggio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle gestioni esattoriali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-gestioni-esattoriali-e-delle-ricevitorie-provinciali/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it